Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 24 settembre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 agosto 1940-XVIII, n. 1300.

Modificazione dell'art. 8 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 33, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, che stabilisce la tabella organica del personale in servizio permanente effettivo retribuito addetto ai Comandi della M.V.S.N.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La tabella organica del personale in servizio permanente effettivo retribuito, addetto ai Comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, è abrogata e sostituita dalla seguente:

Primi aiutanti	n.	80
Aiutanti capo	»	100
Aiutanti	»	155
Primi capi squadra	»	195
Capi squadra	»	825
Vice capi squadra		
Camicie nere scelte	»	1395
Camicie nere		

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1301.

Convenzione modificativa di quelle in data 7 novembre 1925-IV, 7 agosto 1930-VIII e 7 agosto 1933-XI, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata l'unita convenzione stipulata addì 23 aprile 1940-XVIII, con la Società anonima di navigazione « La Meridionale » sedente in Palermo, che modifica quelle in data 7 novembre 1925-IV, 7 agosto 1930-VIII e 7 agosto 1933-XI, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo *E* (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) elevando, con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII da lire due milioni settecentoventicinquemila (lire 2.725.000) a lire tre milioni centotrentaquattromila (lire 3.134.000) la sovvenzione annua stabilita dalle sopracitate convenzioni e, successivamente, dalla data in cui avrà inizio l'esercizio della linea 5 (Trapani-Pantelleria), a lire tre milioni settecentosettemila (lire 3.707.000) la sovvenzione stessa.

Art. 2.

La maggiore spesa dipendente dagli aumenti di sovvenzione disposti con l'art. 1, farà carico al capitolo 34 dello stato di previsione e della spesa del Ministero delle comunicazioni per gli esercizi 1939-1940 ed ai corrispondenti per i successivi.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione modificativa di quelle in data 7 novembre 1925-IV, 7 agosto 1930-VIII e 7 agosto 1933-XI, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

Premesso:

Che con Convenzione in data 7 novembre 1925-IV approvata con decreto interministeriale 24 stesso mese, registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1925-IV, il signor Giovanni Pilara fu Francesco, domiciliato a Palermo, assunse per società da costituire l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo *E* (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1926-IV, verso l'annua sovvenzione di lire 2.025.000;

Che con decreto interministeriale 15 febbraio 1926-IV, registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese, al signor Giovanni Pilara fu Francesco fu sostituita nella convenzione predetta a tutti gli effetti la Società anonima di navigazione « La Meridionale », sedente in Palermo;

Che con Convenzione in data 16 marzo 1927-V, approvata con decreto interministeriale 19 marzo 1927-V, registrata alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della predetta Convenzione 7 novembre 1925-IV fu portata ad anni ventuno;

Che con altra Convenzione in data 7 agosto 1930-VIII approvata con legge 1930-VIII, n. 1868, furono portate alla Convenzione 7 novembre 1925-IV alcune modificazioni, fra le quali l'aumento della sovvenzione annua da lire 2.025.000 a lire 2.725.000 e la proroga del termine per l'entrata in esercizio dei due piroscafi di nuova costruzione della stazza lorda unitaria minima di 800 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 10;

Che è stata riconosciuta la necessità di intensificare i collegamenti fra Trapani e Pantelleria, con l'istituzione di una linea diretta settimanale;

Che in corrispettivo dell'esecuzione di tale nuovo servizio e per sistemare le condizioni finanziarie della Società in relazione ai maggiori costi di esercizio ed alle spese per l'esecuzione dei lavori riconosciuti indispensabili per migliorare le sistemazioni interne di alcune navi occorre concedere alla Società un congruo aumento della sovvenzione annua fino alla scadenza della Convenzione;

Fra il tenente generale ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni ed il colonnello comm. Calogero Aiello, presidente della Società anonima di navigazione « La Meridionale », sedente in Palermo, a nome e per conto della Società stessa in virtù di regolare mandato è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Alle linee esercitate dalla Società « La Meridionale » è aggiunta anche la seguente:

Trapani-Pantelleria e ritorno; periodicità: settimanale; velocità oraria normale d'esercizio: miglia 10.

La tabella delle linee di navigazione di cui all'art. 2 della Convenzione 7 agosto 1930-VIII, resta pertanto così modificata:

Linea 1. — Trapani-Favignana-Marsala-Mazara del Vallo-Pantelleria-Scauri o Tracino-Lampedusa-Linosa-Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa-Scauri o Tracino-Pantelleria-Mazara del Vallo-Marsala-Favignana-Trapani; periodicità: settimanale; velocità normale di esercizio: miglia 10.

Gli approdi a Scauri e Tracino verranno eseguiti a settimane alternate cioè: una settimana a Scauri andata e ritorno, un'altra settimana a Tracino andata e ritorno.

Linea 2. — Trapani-Palermo e ritorno: periodicità: settimanale; velocità normale di esercizio: miglia 10.

Linea 3. — Trapani-Favignana-Levanzo-Marettimo e ritorno; periodicità trisettimanale; velocità normale di esercizio: miglia 10.

Linea 4. — Palermo-Ustica e ritorno; periodicità: quattro volte alla settimana; velocità normale di esercizio: miglia 10.

Linea 5. — Trapani-Pantelleria e ritorno; periodicità: settimanale; velocità normale di esercizio: miglia 10.

A quest'ultima linea dovrà essere assegnata una nave della stazza lorda unitaria di ottocento tonnellate.

Art. 2.

In conseguenza del maggior consumo di combustibile derivante dall'esercizio della linea 5 Trapani-Pantelleria e ritorno, settimanale, il fabbisogno annuo di combustibile occorrente per l'esercizio di tutte le linee assegnate alla « Meridionale » già stabilito con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 5 luglio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 16 stesso mese, in:

tonnellate 2300 di carbone primario Cardiff;
tonnellate 1000 di nafta grezza (fuel oil); viene così modificato a decorrere dalla data di inizio della linea:
tonnellate 2900 di carbone primario Cardiff;
tonnellate 1000 di nafta grezza (fuel oil).

Art. 3.

L'esercizio della nuova linea 5 sarà iniziato dopo che il concessionario avrà rimesso in completa efficienza il piroscafo *Lampedusa* ed eseguiti sulla stessa nave i lavori di rifacimento delle sistemazioni interne prescritti dal Ministero delle comunicazioni con lettera 13 marzo 1939-XVII, n. 2350.

Art. 4.

Il concessionario si obbliga ad eseguire, nel termine di giorni novanta, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della presente Convenzione, i lavori ordinati dal Ministero con la lettera citata all'articolo 3, relativamente ai piroscafi *Ustica* e *Pantelleria* e quelli occorrenti per rimettere in perfetto stato di manutenzione le altre unità della Società assegnate alle linee.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII e sino alla scadenza della Convenzione 7 novembre 1925-IV la sovvenzione annua assegnata per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 della Convenzione predetta è fissata in lire tremilioni centotrentaquattromila (lire 3.134.000).

A decorrere dall'inizio dell'esercizio della linea n. 5 di cui all'art. 1 e per la durata sopra indicata, detta sovvenzione sarà ulteriormente aumentata di lire cinquecentosettantatremila (lire 573.000) annue.

Art. 6.

Qualora per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non venissero eseguiti nei termini prescritti i lavori indicati all'art. 4 il concessionario incorrerà nella penalità di lire 500 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle convenzioni vigenti.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni previste agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione sarà verificato mediante visita e, occorrendo, in seguito a prove da effettuarsi a norma dell'art. 9 del capitolato annesso alla Convenzione 7 novembre 1925-IV.

Art. 8.

Il concessionario si obbliga ad integrare la cauzione di cui all'art. 6 della Convenzione 7 agosto 1930-VIII in proporzione alle maggiorazioni della sovvenzione previste all'art. 5 della presente.

Non si farà luogo al pagamento di dette maggiorazioni sinchè il concessionario non avrà provato di avere adem-

piuto all'obbligo di integrare corrispondentemente la cauzione. Ferma questa condizione, tale obbligo, per la maggiorazione prevista nel secondo comma dell'art. 5, potrà essere adempiuto a parte, dopo l'inizio del servizio della linea n. 5.

Art. 9.

Tutte le clausole e condizioni stabilite dalle precedenti convenzioni e relativi allegati, per la parte non modificata della presente, s'intendono applicabili a quest'ultima.

Fatta in Roma, in tre originali, addì 23 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministero delle comunicazioni:*
Il direttore generale della Marina mercantile
GIULIO INGIANNI

p. *La Società anonima di navigazione « La Meridionale »:*
AIELLO CALOGERO

Visto, *il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1302.
Modificazioni agli articoli 36 e 37 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 36 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Possono altresì essere reclutati fra gli ufficiali subalterni di vascello di complemento che, avendo ottime note caratteristiche, sono ammessi, a domanda, dal Ministero ad un esame di concorso sulle materie dell'ultimo corso di vascello della Regia accademia navale e ne risultino vincitori.

A detto concorso sono ammessi coloro che sono in servizio continuativo dalla data della nomina a guardiamarina:

da almeno un anno, se laureati e provenienti dai corsi preliminari navali;

da almeno due anni, se laureati;

da almeno quattro anni, se diplomati ».

Art. 2.

La lettera *b*) dell'art. 37 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni è abrogata e sostituita come segue:

« *b*) dai giovani laureati in ingegneria civile, industriale, o navale e meccanica, per gli ufficiali del Genio navale, ed in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica, in chimica, in chimica industriale o in fisica per gli ufficiali delle Armi navali, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età.

Il Ministro per la marina ha, però, facoltà di disporre che i concorsi siano di volta in volta limitati ad una o più delle categorie di laureati sopra specificate.

Nel caso di ammissione di più categorie di laureati, il Ministro per la marina ha anche facoltà di stabilire nei relativi bandi di concorso ed in relazione alle esigenze organiche e di servizio dei Corpi del Genio navale o delle Armi navali, il numero dei posti riservato a ciascuna categoria e di determinare, volta per volta, criteri di preferenza nell'assunzione in servizio per i laureati appartenenti ad una data categoria.

Nel caso in cui, per effetto della preventiva ripartizione dei posti fra le categorie ammesse, il numero di quelli assegnati ad una categoria non fosse coperto, il Ministro per la marina potrà completare tale numero con candidati idonei di altra categoria.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti e, dopo un breve corso militare presso la Regia accademia navale, possono essere inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le Università del Regno o altri enti od istituti per completare la loro cultura professionale.

Detti corsi sono, però, obbligatori per i tenenti del Genio navale di nuova nomina laureati in ingegneria civile o industriale. Gli ufficiali del Genio navale e quelli delle Armi navali, dopo il corso teorico, seguiranno altresì un tirocinio pratico a bordo di Regie navi, della durata di un anno ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1303.
Istituzione di uno speciale « ruolo d'onore » per gli ufficiali mutilati ed invalidi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito uno speciale « ruolo d'onore » nel quale saranno iscritti d'ufficio ed a vita, distinti per corpi, gli ufficiali della Regia marina permanentemente inabili al servizio militare:

a) per mutilazioni o invalidità riportate in guerra;

b) per mutilazioni o invalidità riportate in incidenti di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio, e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930-VIII, n. 1140;

c) per mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per cause di servizio, che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, e che siano provvisti di una delle otto categorie di pensione privilegiata ordinaria.

Art. 2.

La iscrizione nel « ruolo d'onore » è subordinata alle condizioni seguenti:

a) essere stato già inviato in congedo assoluto o collocato a riposo e dispensato da ogni eventuale servizio;

b) non trovarsi nella posizione di trattenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 26 ago-

sto 1917, n. 1459, convertito nella legge 30 marzo 1922, n. 458, e successive modificazioni.

Gli ufficiali di cui trattasi, qualora, però, conservino la idoneità fisica richiesta per il mantenimento o la riassunzione in servizio possono, a loro domanda, essere iscritti nella riserva.

Art. 3.

Gli ufficiali del « ruolo d'onore » sono soggetti alle disposizioni sullo stato degli ufficiali della Regia marina di cui alla legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, e successive modificazioni e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Art. 4.

Gli ufficiali del ruolo speciale di cui all'art. 98 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, e successive modificazioni, sono iscritti nei « ruoli d'onore » a datare dalla entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304.

Facoltà ai Ministri per la guerra, per la marina, e per l'aeronautica, di militarizzare, durante la guerra, il personale civile e salariato dipendente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra i personali civili e salariati delle Amministrazioni della guerra, della marina, e dell'aeronautica nonchè i personali civili e salariati dello Stato in servizio nelle Amministrazioni stesse possono, con disposizione del Ministro competente, essere assoggettati alla giurisdizione militare, a seconda delle funzioni che esercitano o dei Comandi, Enti, Reparti o Stabilimenti presso i quali prestano servizio.

In tale posizione detti personali, nei rapporti tra loro ed i militari delle Forze armate, sono soggetti alle norme dei vigenti regolamenti di disciplina militare, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro competente di concerto con quello per le finanze.

Ciascun Ministero militare fisserà le modalità per l'uso delle divise o distintivi da parte dei propri personali militarizzati con la presente legge.

Art. 2.

Il trattamento economico, che eventualmente potrà essere assegnato al personale militarizzato in applicazione della presente legge, sarà stabilito con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano al personale militarizzato ai sensi del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707.

Art. 4.

Ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione militare e dell'applicazione dei regolamenti di disciplina militare ai personali di cui al precedente articolo 1, la presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, ad ogni altro fine, dal giorno 11 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1305.

Assegnazione di L. 265.000.000 per esecuzione di lavori di miglioramenti all'efficienza bellica delle Piazze marittime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la marina è autorizzato ad eseguire lavori per miglioramenti all'efficienza bellica ed alle opere portuali delle Piazze marittime sino all'importo complessivo di lire 265.000.000 così ripartite:

Esercizio	finanziario	1940-41 . . .	L. 55.000.000
»	»	1941-42 . . .	» 60.000.000
»	»	1942-43 . . .	» 60.000.000
»	»	1943-44 . . .	» 50.000.000
»	»	1944-45 . . .	» 40.000.000

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1306.

Aumento degli organici dei sottufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 14 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, quale risulta modificato dall'art. 17 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, è sostituito dal seguente:

« I ruoli organici dei sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'Arma dei Reali carabinieri, delle Forze armate terrestri dell'Africa Orientale Italiana e del Regio corpo truppe libiche, sono stabiliti come appresso:

Sergenti raffermati e sergenti maggiori N. 11.793

Marescialli ordinari, marescialli capi e marescialli maggiori . . . . » 11.790

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1307.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 632, riguardante la militarizzazione dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) durante lo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 632, riguardante la militarizzazione dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) durante lo stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 9 luglio 1940-XVIII.

Scioglimento del Consorzio regionale fra cooperative di lavoro e produzione della Campania, con sede in Napoli, e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 2 luglio 1922, n. 994, con il quale il Consorzio regionale fra cooperative di lavoro e produzione della Campania, con sede in Napoli, fu eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2152, 15 febbraio 1925, n. 206, 26 agosto 1927, n. 2009, 7 marzo 1933, 26 luglio 1935 e 5 settembre 1938, contenenti modificazioni allo statuto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1939, con il quale venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Consorzio suddetto e ne fu nominato un amministratore provvisorio nella persona dell'ing. Erasmo Giannattasio;

Vista la relazione 20 aprile 1940 del suddetto commissario sulla situazione del Consorzio, trasmessa dal prefetto di Napoli in data 17 maggio 1940;

Ritenuta la necessità di provvedere allo scioglimento e alla messa in liquidazione del Consorzio;

Visto l'art. 85 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consorzio regionale fra cooperative di lavoro e produzione della Campania, con sede in Napoli, è sciolto ed è posto in liquidazione ai sensi dell'art. 85 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

L'ing. Erasmo Giannattasio è nominato liquidatore del Consorzio stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1940-XVIII
Registro 14 *Corporazioni, foglio* 219. — BOUSQUET

(3657)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 agosto 1940-XVIII.

Mobilitazione civile dei capi fabbricato.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Vista la proposta del Ministero della guerra;

Decreta:

I capi fabbricato sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1940-XVIII
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 52. — D'ELIA

(3670)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 settembre 1940-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Arturo Ciano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Orlando Luigi quale componente della Corporazione della meccanica;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Arturo Ciano viene nominato consigliere effettivo della Corporazione della meccanica in sostituzione del predetto Luigi Orlando, deceduto;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Arturo Ciano, consigliere effettivo della Corporazione della meccanica e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 7 settembre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3672)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 settembre 1940-XVIII.

Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Pasquale Paladino e Antonio Bonino. — Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Attilio Tosi e Mario Sterle e riconoscimento della medesima qualità ai fascisti Gaetano Fogaccia, Corrado Falletti di Villafalletto e Carlo Albanese.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, ai fascisti Attilio Tosi, Antonio Bonino e Pasquale Paladino quali segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento rispettivamente di Asti, Cuneo e Novara;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1940-XVIII con il quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Mario Sterle, quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Savona, e veniva confermata la stessa qualifica al fascista Attilio Tosi, quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Catania, decadendo per la carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Asti;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Pasquale Paladino cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Novara e viene nominato in sua vece il fascista Gaetano Fogaccia; il fascista Antonio Bonino viene sostituito nella carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Cuneo dal fascista Corrado Falletti di Villafalletto; il fascista Carlo Albanese viene nominato segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Savona in sostituzione del fascista Mario Sterle che, a sua volta, viene nominato segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Catania: il fascista Attilio Tosi viene nominato segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Ravenna;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Pasquale Paladino ed Antonio Bonino decadono dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Viene confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Attilio Tosi e Mario Sterle, quali segretario delle Federazioni dei Fasci di combattimento di Ravenna e Catania, decadendo rispettivamente per la carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Catania e Savona.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Gaetano Fogaccia, Corrado Falletti di Villafalletto e Carlo Albanese, quali segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento rispettivamente di Novara, Cuneo e Savona e come tali componenti il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 8 settembre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3671)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 20 corrente è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture.

(3677)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'Eccellenza il Ministro per le finanze in data 21 settembre 1940-XVIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1940-XVIII, n. 198, concernente aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti.

(3676)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Visinada, in liquidazione, con sede in Visinada (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 febbraio 1939-XVII con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Visinada, con sede nel comune di Visinada (Pola) ed è stata disposta la messa in liquidazione della azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 26 aprile 1940-XVIII con il quale il sig. Marcello Rocchetti veniva nominato commissario liquidatore dell'azienda siundicata;

Considerato che il predetto commissario è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag Elio Valentini fu Primo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Visinada, avente sede nel comune di Visinada (Pola) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Marcello Rocchetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3661)

Sostituzione del commissario liquidatore del Banco cooperativo agricolo operaio di prestiti e risparmi di Visinada, in liquidazione, con sede in Visinada (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 27 ottobre 1939-XVII con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco cooperativo agricolo operaio di prestiti e risparmi di Visinada, con sede nel comune di Visinada (Pola) ed è stata disposta la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 maggio 1940-XVIII con il quale il sig. Marcello Rocchetti veniva nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Elio Valentini fu Primo è nominato commissario liquidatore del Banco cooperativo agricolo operaio di prestiti e risparmi di Visinada, con sede nel comune di Visinada (Pola) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Marcello Rocchetti

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3662)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1940-XVIII che indice un concorso per titoli ed esami a 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1940-XVIII col quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Decreta:

Il tenente colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri Bertagnolio Luigi, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, in sostituzione del colonnello del Corpo e ruolo predetti Alippi Carlo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(3668)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.